



Il Presidente

Roma, 22 maggio 2008

Prot. 1664/Mi

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale per le Specialità
- Servizio Polizia Stradale

Via Tuscolana n° 1558

fax: 0646530434

Roma

Oggetto: Trasporto imbarcazioni di canottaggio-

Questa Federazione da tempo persegue la sicurezza nel trasporto delle imbarcazioni utilizzate per la pratica agonistica del Canottaggio dai propri associati.

Di recente sono state rivolte allo Scrivente richieste di chiarimento in ordine alle modalità di trasporto stradale di dette imbarcazioni onde osservare strettamente le disposizioni vigenti.

A riguardo sono emerse alcune perplessità di carattere interpretativo atteso l'obiettivo tecnicismo del Codice della strada.

Si chiede pertanto a Codesta Direzione un autorevole parere di merito su quanto da questa Federazione sintetizzato nelle allegate "Note esplicative" di carattere interno.

Il predetto elaborato sarà successivamente diramato alle Società sportive associate al fine di uniformare correttamente il comportamento dei conducenti dei veicoli utilizzati nel trasporto di specie.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, nel ringraziare per l'attenzione che sarà riservata alla presente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Renato Nicetto





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

N. 300/A/1/36612/108/5/1

Roma

24 GIU. 2008

OGGETTO: Trasporto imbarcazioni di canottaggio.

- ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Viale Tiziano, 74 00196 ROMA

Si fa riferimento alla nota del 22 maggio 2008, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di trasporto di imbarcazioni.

In proposito nel condividere l'interpretazione esposta da codesta Federazione, si forniscono ulteriori osservazioni.

La massima lunghezza del complesso veicolare di m. 18,75 prevista dall'art. 61 C.d.S., può essere raggiunta solo quando siano rispettate le condizioni di cui all'art. 217 del Reg. Es. al C.d.S. relative alla inscrivibilità in curva dei veicoli. Qualora tali condizioni non siano rispettate la massima lunghezza del convoglio sarà di m. 18.

Per quanto attiene la sporgenza anteriore, questa è ammessa solo per il veicolo trainato e mai per il veicolo trainante e purché rientri nella fascia d'ingombro del complesso veicolare.

(IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr. A. Giannella

aV

F. I. C.
- 1 LUG. 2008
Prot. n. 2276